

**STATUTO****Art. 1 – Costituzione e denominazione.**

E' costituita un' Associazione non lucrativa con finalità sociali e umanitarie (ONLUS), denominata: **A.P.O. Puglia "Prevenzione con il sorriso" onlus (Associazione Prevenzione Oncologica)**, che in seguito sarà chiamata Associazione.

L'associazione è obbligata all'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."

**Art. 2 – Sede.**

L'Associazione ha sede in Castellana –Grotte prov. di Bari alla via Fratelli Cisternino n.7 , ed ha la facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni utili allo svolgimento di tutte le attività connesse e strumentali alle proprie finalità.

**Art. 3 – Finalità.**

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue in ambito locale , nazionale ed internazionale, esclusivamente la finalità di assistenza sociale e socio sanitaria, da realizzarsi attraverso :

- a - l'esercizio delle attività e prestazioni sanitarie dirette alla prevenzione oncologica;
- b - la formazione dei volontari con corsi periodici e la promozione ad ogni livello della informazione e della cultura della prevenzione oncologica con conferenze e convegni tenuti da specialisti ed operatori nel settore;
- c - lo sviluppo di collaborazioni come partner ad iniziative promosse da altre associazioni nel campo oncologico;
- d - la collaborazione attiva con le ASL e strutture sanitarie nelle campagne di informazione dello Screening per la prevenzione dei tumori;
- e - una collaborazione stretta con l'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte per campagne di screening, informazione e soprattutto per progetti di ricerca finalizzati alla prevenzione e cura oncologica;
- f - la partecipazione ai progetti di informazione e prevenzione promossi dai Distretti Socio Sanitari e dalle Amministrazioni Locali;
- g - l'attuazione di un servizio di sportello sui diritti del malato oncologico e fornisce aiuto nell'espletamento delle pratiche;
- h - la fornitura di consulenza e sostegno psicologico dei pazienti oncologici e loro familiari;
- i - la promozione e la stipula di convenzioni con enti privati e/o enti pubblici per l'esercizio dell'attività sociale per concorrere al raggiungimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale ;
- l - la effettuazione di qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali, nei limiti consentiti dalla legge.
- m - la costruzione o l' acquisizione di immobili da utilizzare per l'esercizio delle attività.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività destinate al reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L' Associazione non può svolgere attività diverse da quella sopra indicata e menzionata tra le attività di cui alla lettera a) dell'art.10, comma 1 lett. C) del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse connesse e di quelle accessorie a



quelle statutarie in quanto integrative della stessa, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento della qualifica di O.N.L.U.S. Tutte le cariche comprese quelle elettive saranno gratuite come le prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, pertanto non potrà remunerare gli associati sotto qualsiasi forma. E' in ogni caso obbligatorio predisporre il bilancio e presentarlo all'assemblea degli associati al fine di garantire la democraticità della associazione .

L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge n. 266 del 1991, dalla Legge n. 383 del 07/12/2000, dalla Legge Regionale Puglia n. 11 del 16 marzo 1994, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico vigenti in materia.

#### **Art. 4 – Attività strumentale connessa alle finalità.**

L'Associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

L'Associazione opera quindi in maniera specifica, con prestazioni di volontariato attivo diretto alla generalità della popolazione, in particolare per le fasce deboli, nelle seguenti aree d'intervento:

- prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche;
- attività di informazione, prevenzione ed educazione alla salute;
- assistenza psico-sociale di riabilitazione e di informazione, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria.

Per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l'altro:

- aa - operare anche nel campo della ricerca;
- bb - istituire borse di studio per personale sanitario addetto all'assistenza oncologica;
- cc - intervenire ad audivandum nei confronti di tutte le organizzazioni ed enti pubblici e privati che operano nel settore sanitario;
- dd - promuovere lo sviluppo di attività di studio e di ricerca, di iniziative editoriali;
- ee - effettuare o collaborare in manifestazioni pubbliche e ogni altra attività, a proprio nome o in unione con altri, che possa riuscire utile ai fini indicati sopra.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della regione Puglia ed in particolare nel comprensorio dell'azienda ASL BA, con possibilità di estensione in ambito nazionale ed internazionale.

#### **Art. 5 - Modificazione dello statuto**

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione di volontariato. Tale statuto può essere modificato dall'assemblea degli associati che si riunirà in sede straordinaria.

#### **Art. 6 - I soci**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono le finalità e che si dichiarano disponibili anche a fornire prestazioni gratuite personali nelle attività sanitario-assistenziali dell'Associazione ovvero dei suoi servizi. L'Associazione è composta dai soci Fondatori, dai Soci Ordinari, tutti volontari con pari doveri e diritti, e dai Sostenitori Benemeriti.

La qualifica di socio Ordinario si ottiene attraverso la presentazione di un'apposita domanda da inoltrare in forma scritta al Consiglio Direttivo .

Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Su proposta dello stesso, l'Assemblea può conferire il titolo di Socio Onorario a particolari personalità che, pur non avendo parte attiva nelle iniziative dell'Associazione, ne appoggiano concretamente lo sviluppo e ne condividono lo spirito e le iniziative. Sono Sostenitori Benemeriti coloro che, pur non svolgendo attività di volontariato, usufruiscono dei servizi dell'Associazione ed elargiscono

contributi e quote associative annuali , hanno diritto di partecipazione e di intervento alle assemblee, ma non assumendo la qualifica di socio, non hanno diritto di voto.

#### **Art. 7 - I diritti**

I soci possono espletare il diritto di recesso a socio dall'Associazione, solo dopo 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale, previa presentazione di una semplice comunicazione di dimissione al consiglio direttivo.

I Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. I soci dell'Associazione per l'attività prestata hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla Associazione stessa o dalla legge, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - I doveri**

I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata.

L'Associazione di volontariato assicura i soci operatori, per malattie, infortuni e responsabilità civile presso terzi.

Il comportamento verso gli altri Soci e all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

#### **Art. 9 - Esclusione**

I Soci possono essere esclusi dall'Associazione qualora il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell'organizzazione.

Competente a deliberare l'esclusione è il Consiglio Direttivo che decide con parere motivato, dopo aver sentito l'interessato.

La qualifica di Socio si perde inoltre per dimissioni e per decesso.

#### **Art. 10 - Gli Organi sociali**

Gli Organi e le cariche dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea;
- il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo;
- il Segretario, nominato dal Presidente;
- il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo;
- il Responsabile Scientifico nominato dal Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

#### **Art. 11 - L'Assemblea**

L'assemblea è formata da tutti i Soci dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente della stessa.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché consegua il voto favorevole della maggioranza di questi.

L'assemblea straordinaria deve essere costituita con la presenza almeno del 50% dei soci e delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole di 1/3 dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 2532, 2° comma del cod. civ.



I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione.

#### **Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea.**

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, in occasione dell' approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci o tre Consiglieri; le assemblee saranno convocate sempre in Italia.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire alternativamente:

a - mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di adunanza, spedita a tutti i soci almeno 10 giorni prima;

b- mediante avviso di convocazione con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Hanno diritto di voto nelle assemblee solo i soci ordinari da almeno da tre mesi e i soci fondatori che siano in regola con gli obblighi nei confronti dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell' Associazione o, in assenza, dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei membri del Consiglio Direttivo e delibera

su:

- gli indirizzi generali dell'Associazione;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dei bilanci;
- gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- quant'altro demandato ad essa per legge e/o per Statuto.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a dieci membri, il cui numero sarà stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo di cui almeno 3 soci fondatori ed i restanti eletti tra tutti i soci (compresi i fondatori) riuniti in Assemblea con votazione segreta.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

I soci fondatori nominano al loro interno i tre membri del Consiglio Direttivo di cui al 1° comma; in caso di disaccordo l'intera nomina del Consiglio Direttivo spetterà all'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione dell'Associazione, dei programmi tecnici , della loro elaborazione ed esecuzione, per mandato dei soci; si riunisce su convocazione del Presidente, o da chi ne fa le veci, quando lo ritenga necessario o quando ne sia richiesto da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori ed in ogni caso una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e la relativa relazione gestionale e finanziaria.

La convocazione dei Consiglieri potrà essere effettuata con lettera o fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione e dovrà contenere, oltre l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare; la convocazione può essere effettuata anche tramite telegramma o posta elettronica certificata (PEC), inviata almeno due giorni prima, se sussistono urgenti delibere da prendersi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in apposito libro dei verbali, a cura del

Segretario. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario, inoltre ogni verbale sarà letto ed approvato nella successiva seduta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nei limiti previsti dalla legge, è tenuto a prendere tutti i provvedimenti che siano ritenuti necessari per il prestigio e lo sviluppo dell'Associazione. Sono suoi compiti specifici:

- 1) individuare la tipologia delle prestazioni sanitarie di prevenzione oncologica, le attività sociali, culturali e tecnico-scientifiche dell'Associazione;
- 2) promuovere lo sviluppo dell'educazione oncologica e curare gli interessi della disciplina ai vari livelli e nei vari settori;
- 3) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, ed il Tesoriere;
- 4) deliberare sull'ammissione dei soci secondo quanto stabilito dal presente statuto;
- 5) proporre la nomina dei Soci Onorari;
- 6) deliberare la convocazione dell'Assemblea generale dei soci;
- 7) provvedere alla stesura del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 8) emanare eventuali regolamenti ad integrazione del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, si avrà come approvata la proposta che abbia accolto l'adesione del Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compensi per l'attività svolta salvo un rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo non intervenga ad almeno tre riunioni consecutive, senza giustificazione, potrà essere sostituito dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; nel caso di dimissione o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione.

Il Consiglio dovrà chiedere poi la convalida o la nuova nomina alla prima Assemblea dei Soci ed il nuovo Consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

#### **Art. 14 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli presiede le sedute del Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei soci.

Il Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può compiere con chiunque tutte quelle operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari che verranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento delle finalità istituzionale dell'Associazione.

Il Presidente è autorizzato ad aprire libretti bancari o postali e conto correnti bancari, anche on-line, intestati all'Associazione; ad emettere, negoziare, girare assegni, richiedere fidi bancari, acquistare titoli di Stato ed in ogni caso a compiere tutte le operazioni di gestione amministrativa per l'attuazione dei programmi tecnici e delle attività, nell'interesse dell'Associazione.

Le funzioni di cui al Comma precedente possono essere assegnate, con autorizzazione del Consiglio Direttivo, al Segretario e/o al Tesoriere.

Il Presidente stipula le convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisce le modalità di attuazione della



convenzione. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o di straordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva allo stesso consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto; in caso di dimissioni o impedimento il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vice Presidente, mancando entrambi subentrerà il Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 15 – Il Tesoriere**

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, con idonea relazione contabile provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo riferendone almeno ogni trimestre al Presidente.

#### **Art. 16 - Responsabile Scientifico**

Il Presidente può nominare un Responsabile Scientifico il quale, eventualmente coadiuvato da un Comitato Scientifico composto di persone di sua fiducia, (fatti salvi motivi di proibizione che verranno valutati dal Consiglio Direttivo), lo affiancherà nello svolgimento della sua attività.

Il Responsabile Scientifico ha il compito di proporre gli indirizzi di sviluppo organizzativo e scientifico dell'Associazione al Consiglio Direttivo, può sovrintendere anche i programmi sanitari, ed ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo almeno ogni trimestre.

Il Responsabile Scientifico dura in carica a tempo indeterminato e quindi sino a sua revoca o rinuncia, o per il tempo stabilito in sede di nomina da parte del Presidente; l'incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese.

#### **Art. 17 - Revisori**

L'Assemblea può deliberare la nomina di due revisori dei Conti che dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

I revisori controllano il movimento e la consistenza di cassa e la contabilità sociale ogni qualvolta lo ritengano necessario; verificano l'osservanza delle disposizioni statutarie ed il bilancio dandone relazione all'Assemblea; l'opera è gratuita.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida all'Assemblea ordinaria.

#### **Art. 18 - Risorse**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi da quote di iscrizioni associative annuali;
- b) contributi da enti pubblici e privati;
- c) utili derivanti da manifestazioni, mostre o partecipazioni;
- d) ogni altra entrata realizzata nello svolgimento della sua attività ad incremento dell'attivo sociale;
- e) dai beni e diritti che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo, da lasciti e da contributi.

I proventi finanziari dell'Associazione saranno utilizzati per le esigenze di gestione dell'Associazione, per la locazione, le spese dei servizi, l'acquisto di beni immobili, mobili registrati, mobili, l'allestimento e l'alloggiamento di attrezzature e per quant'altro utile al conseguimento dei fini dell'Associazione. I beni di proprietà dei soci o di terzi e utilizzati dalla Associazione si intendono concessi in comodato salvo diversi accordi.

#### **Art. 19- Contributi**

I Soci ordinari non sono tenuti al pagamento di nessuna quota di iscrizione annuale salvo delibera del Consiglio Direttivo.

I soggetti che elargiscono contributi e quote di iscrizioni associative annuali , non rivestendo la qualifica di soci, sono considerati "sostenitori benemeriti".

#### **Art. 20 - Rimborsi**

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie della Associazione.

#### **Art. 21 - Attività commerciali marginali**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. L' utilizzazione dei proventi, deve essere sempre e comunque adoperata in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente sentito il Consiglio Direttivo dà attuazione alla delibera e compie i conseguenti atti giuridici.

#### **Art. 22 - Il bilancio**

L' esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo disporrà il bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede dell' Associazione 10 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

#### **Art. 23 - Dipendenti e Collaboratori**

I Soci dell' Associazione di volontariato prestano l'opera gratuitamente in favore dell' Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo. L' Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia di contrattazione collettiva assicurandoli, secondo le disposizioni in materia, contro le malattie, infortuni e responsabilità civile. L' Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

L' Associazione non può corrispondere compensi per collaborazione di terzi, non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento delle entrate a qualsiasi titolo percepite in ciascun esercizio annuale.

#### **Art. 24 - Obblighi e responsabilità**

L' Associazione non può destinare gli utili e gli avanzi di gestione in finalità che non siano quelle istituzionali. E' altresì vietato distribuire fondi, riserve e capitali, durante la vita della Associazione stessa.

L' Associazione non può distribuire neanche in maniera indiretta utili, ovvero cedere beni o prestare servizi diversi da quelli propri dell' Associazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l' Associazione o ne fanno parte.

E' vietato all' Associazione tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell' Associazione stessa e/o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti della Associazione; il divieto è anche per i coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.

